

REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'introduzione di un sistema definitivo di trasmissione elettronica delle informazioni sui prezzi dello zucchero nell'ambito del sistema di rilevazione dei prezzi dello zucchero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽³⁾, in base al quale gli operatori accreditati trasmettono mensilmente i dati sui prezzi agli Stati membri, che in seguito trasmettono alla Commissione i dati nazionali sui prezzi medi, è opportuno aumentare la frequenza con cui i prezzi medi dello zucchero sono comunicati al comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

- (2) A tal fine è necessario disporre che la Commissione comunichi mensilmente al comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli i prezzi medi dello zucchero bianco commercializzato sul mercato comunitario. Tuttavia, al fine di garantire la riservatezza dei dati, è opportuno che trascorra un periodo di tre mesi prima che i dati relativi ai prezzi siano comunicati al succitato comitato.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 14 del regolamento (CE) n. 952/2006 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione comunica mensilmente al comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli i prezzi medi dello zucchero bianco rilevati nel corso del terzo mese che precede la data della comunicazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

